

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

(ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76, comma 1, del D. Lgs. 56/2017 e dall'art. 1, comma 526, della Legge 205/2017)

Approvato con Deliberazione della G.C. n. 61 del 23/04/2020

<u>Indice</u>

CAPO I - Principi generali	<u>3</u>
Art. 1 - Ambito di applicazione	
Art. 2 - Destinazione del fondo per le funzioni tecniche	
Art. 3 – Destinatari	
Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro	
Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	
Art. 6 - Modulazione del fondo	
Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	
Art. 8 - Suddivisione in lotti	6
Art. 9 – Accordi quadro	6
Art. 10 - Centrali di committenza	6
CAPO II - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di lavori	<u>6</u>
Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di lavori	6
Art. 12 - Disciplina delle varianti	
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di servizi o forniture	<u>8</u>
Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di forniture e servizi	
Art. 15 - Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV - Norme comuni	<u>9</u>
	0
Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo	9
Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"	
Art. 18 - Esclusione dall'incentivo.	
Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	
Art. 20 - Principi in materia di valutazione	
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	.11
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	11 11
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	11 11 11
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	11 11 11
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	11 11 11 11
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	11 11 11 11 13
Art. 21 - Coincidenza di funzioni	11 11 11 11 13

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'incentivazione delle funzioni tecniche curate dal personale dipendente e si applica in relazione agli appalti di lavori, di servizi e di forniture di cui alla Parte II del D.lgs. 50/2016 indetti dal Comune di Pisa.
- 2. Nel presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 50/2016, viene menzionato come "Codice".
- 3. Il presente regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 - Destinazione del fondo per le funzioni tecniche

- 1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture di cui alla Parte II del Codice, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 2. Il fondo relativo a ciascun intervento è destinato come segue:
- per l'80% è destinato all'assegnazione di incentivi economici al personale dipendente; l'importo è comprensivo del compenso incentivante, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune e dell'IRAP a carico del Comune medesimo;
- per il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del Codice e sarà allocato in pertinente capitolo di bilancio.
- 3. Le somme derivanti dai 2 fondi innanzi citati saranno allocate nei pertinenti capitoli di bilancio
- 4. L'ammontare delle risorse che alimenta il fondo è previsto nell'ambito del quadro economico del relativo progetto di spesa e, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice, fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 3 - Destinatari

- 1. La quota dell'80% del fondo relativa a ciascun appalto è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice.
- 2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti relativa a lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;

- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- i collaboratori dei soggetti sopra elencati.
- 3. La ripartizione dei compensi incentivanti tra i suddetti soggetti è esplicitata nell'atto di formazione del gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione del gruppo di lavoro

- 1. Il Comune, con provvedimento del dirigente competente, nomina il gruppo di lavoro i cui componenti sono destinatari dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascun dipendente.
- 2. Sono destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato se facenti parte del gruppo di lavoro.
- 3. In relazione agli adempimenti previsti per ciascun membro del gruppo di lavoro, sono indicati i tempi per provvedervi e le percentuali di incentivo spettante, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
- 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si uniforma ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compatibilmente con il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro.
- 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti o sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7. I dipendenti comunali nominati nel gruppo di lavoro devono preliminarmente rendere apposite dichiarazioni in forma scritta aventi ad oggetto l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, allo svolgimento dell'incarico. Essi sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dalla legge e dalle norme regolamentari, secondo le procedure previste dal Codice di comportamento del Comune. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1. La suddivisione dell'incentivo previsto in sede di costituzione del gruppo di lavoro è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
- 2. In sede di liquidazione si fa riferimento alle attività rendicontate mediante apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura oggetto di incentivazione.

Art. 6 - Modulazione del fondo

- 1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma, quantificata applicando la percentuale prevista dal presente regolamento, modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
- 2. Nello specifico, la percentuale per la determinazione del fondo è così modulata:

Tipologia di contratto	Importo a pase di gara (1 y A escilisa)			
	Minore o pari a € 40.000,00	0,00%		
Lavori	Maggiore di € 40.000,00 fino a € 500.000,00 - per la quota parte eccedente € 500.000,00 e fino a € 2.000.000,00 - per la quota parte eccedente € 2.000.000,00	1,80% 1,60% 1,40%		
	Minore o pari a € 40.000,00	0,00%		
Servizi e forniture	Maggiore di € 40.000,00 fino a € 221.000,00	1,20%		
	per la quota parte eccedente di € 221.000,00	1%		

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

- 1. In ogni caso, non alimentano il fondo per le funzioni tecniche, indipendentemente dal loro importo:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori e i servizi in amministrazione diretta;
 - le forniture relative a beni di consumo e gli acquisti a catalogo di cui all'art. 3, lett. cccc), n. 3, del Codice:
 - i lavori di manutenzione ordinaria e/o di manutenzione straordinaria di non particolare complessità;
 - le proroghe "tecniche" dei contratti di appalto, ossia le proroghe non proviste nell'importo a base di gara dell'appalto originario, disposte nelle more o meno del nuovo affidamento;

- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti, individuate ai sensi degli articoli da 7 a 17 del Codice;
- i lavori, i servizi e le forniture acquisiti mediante sponsorizzazione di cui all'art. 19 del Codice;
- le opere pubbliche realizzate a spese del privato ai sensi dell'art. 20 del Codice;
- i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 46 del Codice;
- i concorsi di progettazione e di idee di cui all'art. 152 e seguenti del Codice;
- i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del Codice;
- i contratti comunque esclusi dall'applicazione del Codice.

Art. 8 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq, del Codice) ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg, del Codice).

<u>Art. 9 – Accordi quadro</u>

1. In caso di appalti affidati nell'ambito di un accordo quadro, la disciplina sulla costituzione del fondo si applica con riferimento a ciascun contratto d'appalto affidato ed al suo importo; non si applica con riferimento all'accordo quadro in quanto tale.

Art. 10 - Centrali di committenza

- 1. Nel caso in cui il Comune si avvalga di una centrale di committenza, alla stessa può essere destinato un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per il relativo appalto dal presente regolamento. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza indicante le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
- 2. La quota assegnata alla centrale di committenza è portata in riduzione da quella spettante al personale comunale le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

CAPO II - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di lavori

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di lavori

- 1. Presupposti necessari per l'accantonamento delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per la successiva attribuzione degli incentivi sono:
 - la previsione dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici;
 - l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al quadro economico dei lavori;
 - l'espletamento di procedura di affidamento competitiva.

• nomina del RUP (in soggetti diversi dal dirigente e P.O.) che adottano l'atto, pena il non incentivo del gruppo di lavoro, salvo casi di particolare complessità tecnologica, paesaggistica e beni culturali individuati dal dirigente o carenza di figure professionali idonee al ruolo.

Art. 12 - Disciplina delle varianti

- 1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e un impegno di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara.
- 2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori e/o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, viene suddivisa tra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

ľ	Numero e attività di cui all'art. 113 del Codice	FIGURE COINVOLTE	% dell'incentivo
01	Programmazione della spesa per investimenti	Il personale che ha partecipato alla determinazione del valore stimato dell'appalto e al relativo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente	2,00%
02	Valutazione preventiva dei progetti	Il personale che partecipa alla verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016	8,00%
03	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	Il personale che ha partecipato alla definizione degli atti e delle attività per lo svolgimento della procedura di affidamento competitiva dalla predisposizione del bando fino alla stipula contrattuale	8,00%
04	RUP	Il responsabile unico del procedimento ed i suoi collaboratori	24,00%
05	Direzione lavori	Il Direttore lavori, i direttori operativi, il Coordinatore per la sicurezza, ed i loro collaboratori	49,00%
06	Collaudo	Collaudatore Tecnico Amministrativo, Collaudatore Statico, Collaudatore Impiantistico e relativi collaboratori	9,00%
TOTALE			100%

CAPO III - Fondo per le funzioni tecniche relativo ad appalti di servizi o forniture

Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per appalti di forniture e servizi

- 1. Presupposti necessari per l'accantonamento delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per la successiva attribuzione degli incentivi sono:
 - previsione dell'intervento nel programma biennale delle forniture di beni e servizi;
 - l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al quadro economico delle forniture o servizi;
 - l'espletamento di procedura di affidamento competitiva;
 - nomina del RUP (in soggetti diversi dal dirigente e P.O) che adottano l'atto, pena il non incentivo del gruppo di lavoro, salvo casi di particolare complessità tecnologica, paesaggistica e beni culturali individuati dal dirigente o carenza di figure professionali idonee al ruolo.
 - corredato da un progetto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - la stima economica;
 - stima della sicurezza;
 - D.U.R.V.I.;

Per gli affidamenti, che non sono ancora conclusi alla data di entrata in vigore del Regolamento, l'incentivo potrà essere riconosciuto nell'ambito dell'aggiudicazione definitiva nei limiti del ribasso di gara disponibile.

Art. 15 - Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, viene suddivisa tra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Numero e attività di cui all'art. 113 del Codice		FIGURE COINVOLTE	% dell'incentivo
01	Programmazione della spesa per investimenti	Il personale che ha partecipato alla determinazione del valore stimato dell'appalto e al relativo inserimento negli atti di programmazione dell'Ente	2,00%
03	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	Il personale che ha partecipato alla definizione degli atti e delle attività per lo svolgimento della procedura di affidamento competitiva dalla predisposizione del bando fino alla stipula contrattuale	10,00%
04	RUP	Il responsabile unico del procedimento ed i suoi collaboratori	30,00%
05	Direzione dell'esecuzione del contratto	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ed i relativi collaboratori	49,00%

				TOTALE	100%
		dell'esecuzione e	relativi colla	boratori	
06	Collaudo	Certificatore	della	regolarità	9,00%

CAPO IV - Norme comuni

Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2. Ove intere fasi o parti di esse sono realizzate dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia. Ove, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestono profilo dirigenziale, la quota da distribuire agli stessi è quantificata in relazione alle attività svolte e alle responsabilità assunte. Tale quota deve essere esplicitata nell'atto di formazione del gruppo di lavoro.

Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno e da soggetti esterni al Comune, la percentuale del compenso spettante ai dipendenti interni è calcolata su base teorica, quindi tenendo conto anche dell'apporto dei soggetti esterni e della quota teoricamente riconducibili alle attività da questi svolte.

Art. 18 – Esclusione di personale dall'incentivo

- 1. I dipendenti incaricati delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgono i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
- 2. Sono in ogni caso esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che risultino responsabili, con dolo o con colpa, della perdita totale o parziale del finanziamento esterno, finalizzato alla realizzazione della spesa per i lavori, servizi o forniture, concesso al Comune da terzi.

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando al personale incaricato di tale fase non è corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al responsabile unico del procedimento ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
- 3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso offerto in sede di gara, e l'aumento del costo non sia conseguente a

varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, è corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.

- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi o forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del responsabile unico del procedimento e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
- 6. Le misure di riduzione degli incentivi spettanti, di cui ai commi precedenti, sono le seguenti:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	% di riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	0%
(compreso le sospensioni e	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
riprese disposte dalla D.L./D.E.)	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 15% su beni non ricompresi nel codice beni culturali ed il 20% su beni compresi nel codice beni culturali dell'importo contrattuale	0,5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	25%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 20 - Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella e secondo quanto definito nell'atto di nomina del gruppo di lavoro.
- 2. Ai fini dell'attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle vaie fasi del processo.
- 3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del dirigente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo devono essere indicati nell'apposita scheda e, qualora siano operate decurtazioni, ne devono essere indicate le motivazioni.

Art. 21 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali di attribuzione.

Art. 22 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (a titolo esemplificativo responsabile unico del procedimento e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. Tale definizione deve essere indicata nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro. In assenza di collaboratori, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 23 - Sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal dirigente del servizio. Anche il dipendente uscente ha diritto alla riscossione dell'incentivo maturato proporzionalmente alla prestazione svolta e alle connesse responsabilità.

Art. 24 – Impegno di spesa delle quote afferenti al fondo

- 1. Il fondo per le funzioni tecniche, distintamente per la quota dell'80% relativa all'incentivazione del personale e alla quota del 20% relativa agli acquisti, quantificato ai sensi del presente regolamento, è contabilmente impegnato mediante la determinazione di spesa che assume l'impegno relativo al quadro economico del rispettivo lavoro, servizio o fornitura.
- 2. Ove l'appalto sia comprensivo di opzioni contrattuali, le spese per la quota del fondo relative alle opzioni contrattuali sono contabilmente impegnate con la determina con la quale, esercitando le relative opzioni, sono assunti gli impegni per i lavori, servizi e forniture oggetto delle medesime. Nel caso in cui le opzioni contrattuali non vengano esercitate, non si procede all'assunzione dei corrispondenti impegni e non spetta al personale la relativa quota di incentivi per le funzioni tecniche.
- 3. L'ammontare degli impegni di cui ai commi precedenti è ridotto ove ne sorgano i presupposti ai sensi di legge o del presente regolamento.

Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo

- 1. La liquidazione degli incentivi effettuata dal dirigente competente, su proposta del responsabile unico del procedimento, previa verifica delle attività svolte dai singoli partecipanti al gruppo di lavoro.
- 2. L'incentivo spetta e viene corrisposto per le sole funzioni effettivamente svolte dal dipendente comunale in relazione a ciascun tipo di appalto, fra quelle previste dal presente regolamento.

- 3. Ai fini della liquidazione, il dirigente predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività assegnate;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti per la realizzazione e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive;
 - quantificazione dell'incentivo spettante.
- 4. Di norma, la liquidazione dell'incentivo avviene ogni anno in due momenti:
- entro il 30 giugno, per le fasi completate alla data, con pagamento entro il successivo mese di settembre;
- entro il 31 dicembre, per le fasi completate alla data, con pagamento entro il successivo mese di marzo.
- 5. La maturazione dell'incentivo avviene secondo le tabelle seguenti:

	<u>LAVORI</u>				
Numero e attività di cui all'art. 113 del Codice		% maturazione	Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione	Evidenza documentale	
01	Programmazione della spesa per investimenti	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto	
02	Valutazione preventiva dei progetti	70%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto	
		30%	Conclusione dell'appalto	Collaudo	
03	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del Contratto	
04	RUP	30%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto	
		70%	Conclusione dell'appalto	Collaudo	
05	Direzione lavori	100%	Conclusione dell'appalto	Collaudo	
06	Collaudo	100%	Conclusione dell'appalto	Collaudo	

	<u>FORNITURE E I SERVIZI</u>					
Numero e attività di cui all'art. 113 del Codice		% maturazione	Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione	Evidenza documentale		
01	Programmazione della spesa per investimenti	100%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto		
03	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici		Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del Contratto		
04	RUP	30%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto		
		70%	Conclusione dell'appalto	Collaudo		
05	Direzione dell'esecuzione	100%	Conclusione dell'appalto	Collaudo		
06	Collaudo	100%	Conclusione dell'appalto	Collaudo		

6. Gli incentivi contabilmente impegnati, il cui diritto alla corresponsione risulti prescritto nel termine di cui all'art. 2956 del Codice civile, costituiscono economie di spesa che il dirigente competente alla liquidazione provvede a dichiarare.

Art. 26 - Liquidazione – limiti

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al dipendente per lo stesso anno. Ai fini del presente regolamento, per «incentivi corrisposti» si intende l'importo lordo degli incentivi pagati nell'anno; per «anno» si intende l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre); per «trattamento complessivo annuo lordo» si intende la somma del trattamento fondamentale lordo e del trattamento accessorio lordo escluso soltanto quello derivante dagli incentivi per le funzioni tecniche.
- 2. Qualora gli incentivi da corrispondere nell'anno eccedano il limite di cui al comma precedente, l'eccedenza non può essere corrisposta negli anni successivi e costituisce economia di spesa per il Comune.
- 3. Il rispetto del limite di cui al presente articolo è verificato dal dirigente in sede di liquidazione degli incentivi ed è controllato dal servizio competente in materia di personale nella fase preliminare al pagamento.

Art. 27 - Disciplina transitoria

- 1. Per le attività svolte a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile procedere alla costituzione del fondo per la quota dell'80% relativa all'incentivazione delle funzioni tecniche e quindi alla liquidazione dei relativi incentivi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente regolamento, solo ove le relative risorse finanziarie siano state a suo tempo impegnate nell'ambito del quadro economico del relativo appalto di lavori.
- 2. È esclusa, in ogni caso, l'applicazione del presente regolamento alle attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
- 3. Per le attività svolte dal 19 aprile 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in mancanza di formale atto di costituzione del gruppo di lavoro, la composizione dello stesso è accertata in via ricognitiva dal responsabile unico del procedimento ed approvata dal dirigente competente.
- 4. Per gli appalti oggetto di disciplina transitoria in cui il gruppo di lavoro è formalmente costituito il dirigente può procedere alla liquidazione anche qualora il gruppo di lavoro sia costituito diversamente dalle indicazioni dall'art. 11 e art. 14.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.